



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

**CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE SOCIALI PER LA
GLOBALIZZAZIONE**

**POTENZIALITA' E LIMITI
DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA**

Elaborato finale di: Giuditta Furlan

Relatore: Prof. Davide Galliani

Anno Accademico 2016/2017

Indice

Capitolo 1: Giustizia riparativa: definizione

1. Definizione di giustizia riparativa
 - 1.1 Il concetto di comunità e prevenzione
 - 1.2 Insostituibilità del processo penale
2. Obiettivi

Capitolo 2: La giustizia riparativa nel mondo e la normativa europea e italiana

1. Esempi nel mondo
2. Normativa Europea
 - 1.1 Esperienza di Belgio, Finlandia
3. Normativa Italiana
 - 3.1 Esperienza italiana: il Libro dell'Incontro

Capitolo 3: Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione del Comune di Milano

1. L'ufficio di Mediazione Penale del Comune di Milano
2. Progetto Writer
3. Focus Group

Conclusione

CAPITOLO PRIMO

GIUSTIZIA RIPARATIVA: DEFINIZIONE

1. DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il paradigma della giustizia riparativa, nasce dal bisogno di un diverso procedimento di giustizia -e da una crisi del sistema penale. Questo risulta evidente dai tassi di recidiva che in Italia arrivano al 68%¹, un dato molto significativo, che indica proprio l'inefficienza del sistema retributivo. In secondo luogo, viene messa in dubbio l'adeguatezza della pena rispetto agli scopi che la legittimano. Si può risolvere il male infliggendo altro male?

La funzione punitiva è una costante nella storia della civiltà giuridica occidentale ma questa funzione sta, nel tempo, subendo un processo di umanizzazione delle pene, avvenuto con il progressivo abbandono delle forme più crudeli². La giustizia riparativa fonda, dunque, le sue radici nei movimenti nati negli anni '70 che ricercano una soluzione alternativa alla pena carceraria.

Un altro aspetto fondamentale di questa scuola di giustizia, è il bisogno di dare uno spazio nel procedimento penale alla vittima del reato. Essa ha un ruolo totalmente marginale all'interno del processo e la sua dimensione emozionale non è sostenuta in alcun modo. Le dottrine criminologiche hanno sempre posto l'attenzione sull'autore del reato e anche per le scuole di giustizia riabilitativa la preoccupazione diventa quella del recupero del reo.

Negli anni '70 si sono creati diversi movimenti che hanno riportato il bisogno di una partecipazione attiva della vittima, e il paradigma di giustizia riparativa si pone appunto l'obiettivo di riportare ai diretti attori del reato il compito della riparazione.

“La giustizia riparativa può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le

¹P. Severino, *Intervento della guardasigilli Paola Severino alla conferenza stampa su carcere e recidiva*, 26 set 2012, www.giustizia.it

²A. Ceretti, F. Di Ciò, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001, pag. 308.

parti e il rafforzamento del senso collettivo”³. Questa descrizione evidenzia i bisogni dai cui nasce la giustizia riparativa: l’inefficienza del sistema di giustizia penale e la riconsiderazione del ruolo della vittima.

La definizione di giustizia riparativa non ha contorni ben definiti, ha molteplici aspetti che risultano difficili da racchiudere in un’unica definizione. Prenderemo come riferimento la definizione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:

*“qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.”*⁴

Questa definizione è inserita all’interno della Direttiva che si interessa di istituire norme su diritti, assistenza e protezione delle vittime.

Risulta dunque evidente come, l’esigenza di dare voce alla vittima nello svolgimento del processo di giustizia, abbia effettivamente contribuito a promuovere il modello riparativo.

Oltre allo scopo di restituire uno spazio alla vittima, appare chiaramente come questo diverso paradigma di giustizia, si ponga il fine di rispondere all’esigenza più generale di focalizzare l’obiettivo sulla riparazione, ricostruzione e riconciliazione del legame infranto tra vittima e autore di reato.

Uno degli obiettivi della giustizia riparativa è, infatti, di riportare il conflitto alle parti e non quello di delegarlo allo Stato (rappresentato dal giudice nel processo penale) e a professionisti delegati di rappresentare le parti (l’avvocatura).

Ritengo sia opportuno focalizzarsi su ogni elemento della definizione della Direttiva dell’Unione Europea:

- La vittima

Il modello di giustizia riparativa sposta l’attenzione sulla relazione vittima-autore di reato.

Il coinvolgimento della vittima nel processo contrasta proprio con l’esclusione della

³ A. Ceretti, F. Di Ciò, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001, pag. 309.

⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012.

vittima nel processo penale, dove il suo ruolo, se richiesto, si traduce essenzialmente in quello di strumento usato per arrivare alla sentenza.

Risponde al fenomeno di *scotomizzazione della vittima*, ovvero oscuramento della vittima. Nel modello tradizionale la sfera emotiva viene esclusa totalmente e non sono previsti interventi di sostegno. Risulta implicito che la consolazione della vittima dovrebbe derivare dal compimento della giustizia, dove il criminale viene preso, catturato e gli viene inflitta una pena. La sua consolazione farebbe dunque leva sul suo bisogno istintivo di vendetta e su un risarcimento materiale, dove possibile. Rimane esclusa la componente emotiva e personale che colpisce la vittima più o meno intensamente in ogni reato e il suo bisogno di rielaborare l'ingiustizia subita. Il suo dolore viene razionalizzato e classificato in una categoria di reato.

Ciò che si prefigge il paradigma riparativo è rispondere alle domande come “Perché? Perché proprio a me?” che in molti casi rimangono sospese⁵.

Non viene data una risposta nemmeno al bisogno di socializzazione del dolore⁶, ovvero alla consolazione che la giustizia porti a qualcosa di utile per la comunità, non attraverso la vendetta, ma attraverso la risoluzione e la riparazione del conflitto avvenuto.

Assecondare il sentimento di vendetta, significa cedere a una logica irrazionale e non promuovere invece una risoluzione che comporti la responsabilizzazione e la possibilità di riconciliazione. Far partecipare attivamente la vittima significa dunque ricentrare il crimine sulla relazione.

I sociologi criminologi che studiano questi fenomeni iniziano a formulare le prime teorie sulla vittimizzazione a partire degli anni '50, e nasce, infatti, la vittimologia. La vittimizzazione è il fenomeno che indica la particolare condizione psicologica ed emotiva in cui si ritrova una vittima dopo il fatto criminoso subito. Ci interessa soprattutto il concetto di vittimizzazione secondaria ovvero tutti gli effetti indirettamente connessi al reato. Tra questi viene evidenziata la marginalità in cui viene a trovarsi la vittima all'interno del processo penale.

⁵G. Colombo in D. Tognocchi , *Restorative Justice- Viaggio alla scoperta della giustizia riaprativa*, 2015.

⁶ L. Eusebi, *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un'evoluzione necessaria*, in G. Mannozi, G. Lodigiani (a cura di) *Giustizia riparativa*, Il Mulino, Bologna, 2015, p113.

È necessario però, delineare con precisione le dinamiche e limiti entro cui la vittima assume un ruolo nel procedimento di giustizia. I rischi di strumentalizzazione del dolore sono alti, soprattutto in una società in cui il dolore viene venduto per fare audience.

L'obiettivo del processo penale è proprio quello di razionalizzare il più possibile il reato, proprio con lo scopo di non permettere che il fatto privato influisca sulla giustizia che deve essere garantita pubblicamente. La preoccupazione che sorge è che si confonda il piano privato con il piano pubblico e che questo possa influenzare la garanzia dello svolgimento della giustizia.

Il processo di giustizia riparativa però non ha l'obiettivo di porre al centro la vittima, questo deve essere ben chiaro. Il focus è centrato sul conflitto creato, la riparazione e la riconciliazione a cui si mira è riferita al solo danno preso in considerazione. Lo scopo non è quello della consolazione, ma il riparare alla rottura delle aspettative sociali simbolicamente condivise⁷.

Un'ultima osservazione per quanto riguarda la vittima: nella definizione della direttiva europea, a differenza di altre, non viene specificata la possibilità che per alcuni reati la vittima possa essere la comunità stessa. In determinati atti criminosi non vi è la presenza di una persona fisica a cui è stato recato un danno, ma chi lo ha subito è la collettività. In questi casi sono predisposti procedimenti con rappresentanti della società colpita e il percorso porterà a una risoluzione che giunga un atto riparativo verso essa.

Il concetto di comunità è in ogni caso molto importante in ogni percorso riparativo, come vedremo più avanti.

- L'autore di reato

Proprio per il fine della restituzione del conflitto alle parti, l'autore di reato è il secondo protagonista.

Anch'egli all'interno del processo penale subisce un ruolo molto limitato. Commesso il reato, ha come unica soluzione quella dell'espiazione della pena o della sanzione. Il conflitto viene gestito da altri anche per il reo, che dovrà poi pagare una pena individuale, che avrà come origine e causa il fatto commesso, ma totalmente distante da esso.

⁷ A. Ceretti, F. Di Cidò, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

Partecipare a un processo di giustizia riparativa significa assumersi la responsabilità della propria azione, acquisire realmente il male inflitto e avere la possibilità di riparare.

Attraverso questo processo viene restituito l'aspetto umano al carnefice, che si riappropria della sua capacità di agire per ricostruire e ricucire la frattura provocata.

Doversi confrontare direttamente con la vittima o con le conseguenze provocate dal gesto criminoso restituisce senza alcuna mediazione, il peso del gesto.

Guardare letteralmente negli occhi ciò che si ha provocato, ha una forte valenza emotiva e soprattutto rieducativa, funzione che dovrebbe avere la pena secondo l'articolo 27 della nostra Costituzione.

- Terzo imparziale

Il terzo imparziale a cui si riferisce la definizione della Direttiva UE, è la figura del mediatore. È molto interessante notare come il terzo sia definito imparziale, termine totalmente distante dalla definizione invece del giudice.

Nel termine imparziale viene rimossa la dimensione del giudizio, il mediatore ha infatti il compito di dirigere l'incontro delle due parti e costruire la situazione più adatta alla realizzazione della riparazione e riconciliazione.

La funzione specifica viene spesso definita come quella di uno specchio, deve rimandare in modo imparziale, l'impressione e le emozioni dell'una e dell'altra parte.

Il mediatore accompagna le parti nella comprensione dell'origine del conflitto e a trovare una soluzione senza mai imporre una sua e senza mai enfatizzare diritti e doveri. L'obiettivo non è quello di evitare lo scontro tra le parti ma di farlo con regole e limiti.

- Partecipazione attiva

La partecipazione attiva deve essere alla base del processo riparativo. Anche questa modalità e specificazione, indica un forte distacco dal procedimento penale. Questo aspetto infatti esplicita proprio il fine, già sottolineato, della restituzione del conflitto alle parti.

È necessario che il reo e la vittima siano partecipanti attivi del processo, perché non viene svolto da nessun altro se non da essi stessi.

La partecipazione attiva indica anche l'aspetto molto pratico di questo paradigma.

La risposta al danno commesso è un progetto, un percorso, ovvero qualcosa di attivo, finalizzato a prendere atto dei propri gesti, al coinvolgimento diretto e personale e alla assunzione delle proprie responsabilità.

Il termine attivo indica proprio che le parti, sia il colpevole che la vittima, devono tendere volontariamente alla risoluzione.

Partecipazione attiva significa anche consapevolezza e riconoscimento di sé e dell'altro, presupposti e obiettivi fondamentali della giustizia riparativa.

- Libertà di acconsentire

L'utilizzo dell'espressione libertà è molto forte se si pensa all'ambito in cui viene espresso: la pena tradizionale implica la privazione della libertà.

Il paradigma riparativo invece punta proprio alla libertà di scegliere. Il processo viene attivato solo se entrambe le parti hanno espresso liberamente la volontà di partecipare.

Questo aspetto è strettamente legato al punto precedente: la partecipazione deve essere attiva e, perché sia così, è necessaria la motivazione e la volontà di arrivare a una soluzione.

Libertà comporta necessariamente responsabilità, punto cardine della riparazione e fa dunque leva sulla totale autonomia soggettiva.

- La risoluzione

L'obiettivo finale dell'incontro delle due parti è arrivare ad un 'fare'. Ovvero la risoluzione di questo processo è il concordare tra le due parti un'azione.

Ciò risponde all'esigenza di mettere in pratica una soluzione che risponda alle domande poste da affermazioni come "E ora cosa posso fare?" o "Vorrei poter fare qualcosa". La risoluzione si raggiunge solo se la mediazione tra le parti ha avuto esito positivo e si regge sulle prerogative di libertà di partecipare e partecipazione attiva.

Il processo è volto al confronto e, nella fase finale, proprio allo scopo del trovare insieme una risoluzione. Anche qui non viene imposta dal terzo imparziale ma viene decisa nella piena libertà di tutti.

Non è importante cosa si fa ma come verrà fatto e come si arriva agli impegni per il futuro che sono volti soprattutto alla riparazione della relazione e alla ricostruzione della fiducia infranta della vittima verso la comunità.

Una risoluzione di giustizia riparativa potrebbe essere confusa con i lavori socialmente utili proposti come alternativa alla pena detentiva, ma la differenza sta proprio nel fatto che colui che svolge un atto riparativo è “chi ha seguito un programma ha contribuito in modo attivo e dialogico a definire il proprio impegno e ha avuto qualche forma di incontro con le persone offese e/o le comunità, le quali saranno come minimo consapevoli della natura e del significato dell’attività che l’altro sta eseguendo per loro e per sé⁸”. La differenza essenziale è dunque data dal percorso fatto e dalla volontarietà, consapevolezza e responsabilità assunte.

1.1 Il concetto di comunità e prevenzione

Nella definizione della Direttiva 2012/29 UE analizzata, non è riportata l’idea della comunità, sia come possibile parte offesa, sia come elemento essenziale del processo. Questo concetto è invece presente in molte altre definizioni.

Alla base delle teorie riparative, vi è il principio che vede ogni reato come una rottura della fiducia su cui si basa la comunità che è stata offesa. La risoluzione del processo, dunque, ha il compito non solo di risolvere il conflitto tra le due parti dirette interessate, ma anche quello di ricucire lo strappo creato nella comunità e il riparare alla rottura delle aspettative sociali simbolicamente condivise.

È molto importante questo aspetto perché riporta il conflitto privato nella sua valenza pubblica.

Ciò a cui mira questo processo è proprio proporre una soluzione che sia anche preventiva. Infatti la ripetizione del male prevista dalla pena detentiva, ovvero prevedere a carico dell’autore una sofferenza reciproca al disvalore del fatto commesso, compromette il credito del messaggio di giustizia e non promuove l’adesione per scelta al rispetto delle norme.

Questo comporta gli alti tassi di recidiva assolutamente insostenibili. “Nulla, infatti, più del recupero in chi abbia delinquito di un atteggiamento responsabile verso la vittima, connesso a una riconsiderazione critica delle scelte criminose che attesti la disponibilità futura al rispetto del diritto, riconferma nella società, rafforzandola, l’autorevolezza delle regole violate, cioè la loro capacità di aggregare un consenso liberamente prestato verso l’agire conforme ai precetti

⁸ C. Mazzuccato, *Ostacoli e pietre di inciampo nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. Mannozi, G. Lodigiani (a cura di) *Giustizia riparativa*, Il Mulino, Bologna, 2015, p 131.

delle norme penali⁹.” La prevenzione speciale (ovvero l’impegno di re-integrazione del reo nella legalità) ha un obiettivo non solo umanitario, anche strategico e conforme all’articolo 27 della nostra Costituzione.

1.2 Insostituibilità del processo penale

È essenziale specificare nella definizione, che il processo riparativo non è sostitutivo alla pratica di giustizia del processo penale. Essi sono due modelli paralleli.

Il processo penale ha il compito di stabilire la verità giuridica e indicare dunque chi è vittima e chi carnefice e il paradigma riparativo non può mettere in discussione la sentenza.

Il processo di giustizia riparativa non può sostituire questa verità e l’inflizione di una pena o sanzione. Innanzitutto perché comprometterebbe la volontarietà di partecipare, e dunque, verrebbe confuso lo scopo di arrivare a una riparazione, con quello di guadagnarsi uno sconto di pena. Se dovesse assumere questo significato il processo riparativo perderebbe di senso.

Inoltre non ha la certezza di garantire la sicurezza sociale, come invece nel nostro sistema viene più o meno efficacemente (si pensi sempre ai tassi di recidiva) garantito attraverso l’immediato allontanamento del reo dalla società e dalle limitazioni della sua libertà.

La società attuale non è pronta ad accogliere, come unico sistema di giustizia, un metodo tanto distante dalla concezione attuale di giustizia retributiva. Non vi è una coscienza sociale capace e preparata.

Il paradigma riparativo inoltre sarebbe inapplicabile come unico metodo proprio perché si basa sulla volontarietà e un sistema di giustizia non può permettersi tale presupposto.

La giustizia riparativa mira a dare una possibilità a cui reo e vittima possono accedere.

In alcuni casi, soprattutto nel processo di giustizia minorile, il giudice può proporre alle parti un percorso di giustizia riparativa. L’esito, però, può solo portare ad attenuante se sarà positivo. Mentre non potrà esser considerato se negativo.

La giustizia riparativa non può dunque diventare sistema unico di giustizia. Può però portare risposte alle inefficienze del sistema in essere e dunque si propone come spunto di riflessione per una modifica dell’attuale sistema. Mette in luce la necessità di un processo che riporti in primo piano la dignità umana e una più efficace integrazione dei soggetti devianti.

⁹ L. Eusebi, *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un’evoluzione necessaria*, in G. Mannozi, G. Lodigiani (a cura di) *Giustizia riparativa*, Il Mulino, Bologna, 2015, pag. 99-100

La giustizia riparativa evidenzia così, l'esigenza di applicare realmente la prescrizione della Costituzione secondo cui *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”*

In Italia, il dibattito sugli spazi adeguati per inserire gli interventi di giustizia riparativa, è ancora aperto.

2. OBIETTIVI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Dalla definizione riportata e l'analisi delle sue componenti, possiamo delineare i principali obiettivi di questo processo:

- *Riconoscimento della vittima*

La parte lesa deve potersi sentire dalla parte della ragione e deve poter riguadagnare il controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, superando gradualmente i sentimenti di vendetta, rancore, ma anche di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto tutelarla¹⁰.

L'obiettivo è quello di dar voce alla parte lesa e arrivare a rispondere a domande irrisolte, fino al raggiungimento di una riconciliazione.

Con riconoscimento della vittima si intende anche quello da parte del reo che ha la possibilità di riconoscere effettivamente il male compiuto.

- *Responsabilità attiva*

L'assunzione di responsabilità prende ogni aspetto di questo processo.

La responsabilità è presupposto sia della partecipazione attiva che della libertà di acconsentire.

Questo concetto coinvolge il reo totalmente e lo mette nelle condizioni di assumersi il peso delle sue azioni e di attivare coscienza e riconoscimento di sé e dell'altro.

L'obiettivo dunque è la piena assunzione (anche emotiva) delle proprie responsabilità.

- *Riparare l'offesa*

L'offesa è qui intesa come dimensione emozionale delle parti.

È molto importante sottolineare in questo punto che non si intende cancellare il danno creato e i suoi risvolti emotivi. Il processo di giustizia riparativa parte proprio dal reato commesso e dall'innegabilità dello sbaglio.

Vittima e reo sono inevitabilmente legati l'uno all'altro, nonostante sia un legame assolutamente indesiderato da entrambi. Con riparare l'offesa si intende la possibilità di portare una verità personale di vissuti, emozioni e motivazioni che in nessun modo giustificano il gesto, ma che portano a una completezza del vissuto del fatto.

¹⁰ A. Ceretti, F. Di Ciò, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001, pag. 311

Riparare l'offesa significa dunque ascoltare l'altro e arrivare insieme a una risoluzione, un'azione che possa in qualche modo riparare il danno commesso.

- *Ristabilire il clima di fiducia*

Questo obiettivo è quello che si prefigge di spostare la risoluzione dal conflitto privato alla comunità. Ristabilire il clima di fiducia significa ridare alle parti lese una sicurezza persa con l'infrangersi delle norme che hanno portato all'atto criminoso.

Coinvolge dunque l'aspetto emotivo e psicologico che coinvolge la vittima ma anche il reo che, se la mediazione volge a buon fine, avendo avuto la possibilità di riparare, può arrivare a ritrovare fiducia nel cambiamento e nella società.

Per quanto riguarda l'aspetto comunitario, ristabilire il clima di fiducia significa riparare lo strappo creato e riportare a una sicurezza sociale maggiore. In caso di esito positivo del processo, infatti, il reo avrà (ri)acquisito il senso di autorevolezza e l'importanza delle regole violate e così rafforzato la comunità.

CAPITOLO 2
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL MONDO E LA NORMATIVA EUROPEA E
ITALIANA

1. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL MONDO

In letteratura si indica l'esperimento di Kitchener¹¹ degli anni '70 come primo esperimento di giustizia riparativa. L'esperimento riguarda due ragazzi colpevoli di aver rovinato diverse abitazioni della cittadina di Kitchener (paesino dell'Ontario, Usa) e due educatori. I due educatori propongono al giudice un programma per i due ragazzi, di attività ricreative e di incontri con le famiglie colpite dai danneggiamenti con un impegno risarcitorio finale.

The Kitchener experiment è oggi un'organizzazione di mediazione vittima-reo.

Il termine 'giustizia riparativa' viene, invece, coniato per la prima volta dallo psicologo americano Albert Eglash che nel 1977, nel saggio *Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*¹², distingue tre modelli di giustizia: retributivo, riabilitativo e riparativo.

Gli Stati Uniti sono dunque considerati il luogo di nascita della giustizia riparativa moderna e il suo ideologo viene identificato con Howard J. Zehr, criminologo americano, fondatore del Zehr institute for Restorative Justice del Minnesota e autore di numerosi testi sull'argomento.

Nel panorama mondiale gli Stati Uniti, il Canada e la Nuova Zelanda sono i precursori della giustizia riparativa. In Europa, questo paradigma, si diffonde solo agli inizi degli anni '80 mentre in Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda le prime sperimentazioni hanno inizio già dagli anni '70.

Stati Uniti

Le prime sperimentazioni di mediazione negli Stati Uniti risalgono appunto agli anni '70. Oggi i programmi di giustizia riparativa sono previsti all'interno del sistema giuridico americano con differenze tra i diversi stati, ma si può dire che in linea di massima è applicato come processo alternativo per i reati più lievi. In molti centri si trovano anche uffici di mediazione gestiti da associazioni di volontariato e da associazioni locali autonome.

¹¹ Peachey D., *The Kitchener experiment*, in Wright M., Galaway B. (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London 1989

¹² *Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions* edited by Joe Hudson and Burt Galaway

In particolare è negli Stati Uniti che nasce la *mediazione comunitaria*, ovvero una mediazione che coinvolge una comunità specifica divisa da conflitti. Questa comunità può essere quella scolastica o la popolazione quartiere particolarmente disgregato.

Nel 1997 nascono a San Francisco le prime iniziative di mediazione comunitaria nei vari quartieri della città. Questi programmi nel giro di pochi anni coinvolgono già un terzo dei cittadini e un ampio numero di volontari e lavoratori stipendiati¹³.

Oggi il progetto di *Community Boards*¹⁴ di San Francisco vanta un ampio numero di volontari e programmi di formazione specializzati per i mediatori.

Nella tecnica di mediazione comunitaria sono coinvolti tutti i membri della comunità interessata, e non dunque solo un colpevole e una vittima. Il senso del far partecipare tutto un gruppo, sta proprio nell'idea che il conflitto coinvolga tutta una società e non solo i diretti interessati. In particolare questa tecnica è utilizzata in comunità particolarmente implicate in situazioni di tensioni che interessano gruppi chiusi che attuano dinamiche che portano a scontri, esclusioni e divisioni.

È prevista una fase di preparazione dell'incontro e poi la mediazione stessa, dove i mediatori vengono scelti a seconda dell'età, l'appartenenza etnica e l'ambiente sociale di provenienza delle parti del conflitto.

La funzione di questa particolare forma di mediazione, è preventiva.

L'obiettivo è quello di prevenire i conflitti più gravi dovuti all'accumularsi di tensioni e scontri minori, di cui il procedimento giuridico non è previsto che se ne occupi.

Raymond Shonoltz, uno degli ideatori del programma, sostiene: "Ogni altra politica di intervento lascia che i conflitti e gli squilibri degenerino fino ad un sistema giuridico che interviene dopo il fatto e che lascia la vittima offesa o colpita come testimone della inesistenza della prevenzione nel sistema di diritto".¹⁵

L'idea di fondo è proprio quella di non negare né ignorare la storia del conflitto e le sue dinamiche interpersonali.

¹³Paolo Giulini, Adolfo Ceretti, Francesca Garbarino, *Mediazione sociale: la giustizia fra pari*
<http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/giustizia/garbarino.htm>

¹⁴ Sito di Community Boards: <http://communityboards.org>

¹⁵ Paolo Giulini, Adolfo Ceretti, Francesca Garbarino, *Mediazione sociale: la giustizia fra pari*
<http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/giustizia/garbarino.htm>

Oggi i programmi di mediazione comunitaria sono previsti soprattutto nelle scuole americane dove la gestione dei conflitti è ormai materia di insegnamento e praticata fin dalle scuole elementari.

Le possibilità di applicazione della giustizia riparativa sono molteplici, nel caso di San Francisco ha una funzione preventiva, ma si possono trovare esempi altrettanto interessanti con tutt'altra funzione, mi riferisco ad esempio a Mark Umbreit, professore americano, noto per i suoi progetti di giustizia riparativa con i detenuti del braccio della morte. Un'esperienza del genere ha una forza incredibile proprio nel dimostrare come il bisogno di curare la relazione, vada al di là della volontà di ricevere uno sconto di pena. Dimostra come questa necessità di riconciliazione sia un bisogno umano, anche (e anzi forse ancora di più) in una situazione tragica in cui non esistono benefici nel lungo termine.

Sud Africa, Truth and Reconciliation Commission (TRC)

Un'esperienza estremamente interessante, è quella delle Commissioni di Verità e Riconciliazione istituite in Sud Africa con la fine dell'Apartheid tra il 1995 e il 1998.

Questa tipologia di commissioni fu adoperata in diversi paesi come Argentina, Uruguay e Marocco, per affrontare le violenze perpetrate nel tempo da regimi autoritari. Si ricorre infatti alla loro istituzione proprio nel delicato passaggio alla democrazia. L'obiettivo è quello di rivolgersi alla costruzione di un futuro pacifico ricostruendo un senso di memoria, verità e dunque di identità comunitaria. Si tratta infatti di *giustizia di transizione*¹⁶.

L'esperienza sud africana è una delle più esemplari e ci interessa particolarmente poiché applica i principi della giustizia riparativa.

Con le elezioni di Mandela del 1994 si segna la fine della politica di segregazione razziale istituita dalla popolazione bianca (gli afrikaner) nei confronti della popolazione nera, ovvero la fine dell'apartheid. Nonostante la dichiarazione della fine di questo regime, il paese è inevitabilmente diviso e lacerato dalle violenze degli anni passati.

Per costruire un nuovo stato, una nuova comunità, è necessario costruire una nuova identità collettiva. Perché questo sia possibile vengono istituite le Commissioni di Verità e Riconciliazione.

¹⁶ Bouchard M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, *Questione Giustizia* 2/2015

È un'esperienza molto significativa; dove non viene negato il passato ma esso stesso diventa presupposto per la costruzione del futuro.

La Commissione di Verità e Riconciliazione fu essenzialmente un tribunale (composto da tre comitati) che aveva lo scopo di raccogliere le testimonianze delle vittime e degli autori dei crimini commessi da entrambe le parti durante il regime e concedere il perdono (attraverso l'amnistia) per le azioni svolte durante il periodo dell'apartheid.

Nei Comitati sono presenti tutti gli elementi fondamentali della giustizia riparativa. È infatti fondamentale il riconoscimento della vittima. La maggior parte delle vittime che si presentarono erano persone di colore, vittime del regime razzista a cui nella società sud africana durante l'apartheid non furono riconosciuti gli stessi diritti dei bianchi. Il significato di essere ascoltati e di poter portare il proprio dolore ad una commissione di verità, ha avuto una portata molto grande. Il riconoscimento qui ha un senso ancora più ampio. L'interesse principale della vittima è la richiesta della verità. In molti casi le vittime erano donne che avevano perso figli o parenti e chiedevano verità sulle circostanze della morte e riconoscimento dell'ingiustizia subita.

L'autore di reato, per partecipare alle Commissioni, deve aver inoltrato una richiesta di amnistia e ha la possibilità di confessare e raccontare la sua versione dei fatti. Questa viene valutata dai commissari (17, scelti dal presidente Mandela) che stabiliranno se concedere o meno l'amnistia. Ritroviamo chiaramente gli elementi portanti della giustizia riparativa, quali la volontarietà del partecipare e la partecipazione attiva.

Si istituisce poi un risarcimento, altro tassello della giustizia riparativa.

Un aspetto molto significativo è il coinvolgimento della comunità. Le commissioni erano aperte a tutti e furono trasmesse attraverso i media coinvolgendo l'intera società. Questo è molto importante, poiché il fine di questo processo era proprio quello di ricostruire una società e renderla responsabile e partecipe di tale obiettivo.

Il perno centrale è però riconducibile alla verità. Concetto di grande potenza.

La verità è strettamente legata alla giustizia: nel concetto di giustizia vi è incorporata inevitabilmente la verità. In questo caso la verità ha il compito di portare alla giustizia sociale ed è base della costruzione di una nuova identità che attraverso la trasparenza e il riconoscimento degli avvenimenti, guarda avanti.

2. NORMATIVA EUROPEA

Le disposizioni emanate dall'Unione Europea sulla giustizia riparativa rientrano principalmente nelle direttive riguardanti la tutela delle vittime. Non sono disposizioni vincolanti ma linee guida che i paesi aderenti dovrebbero seguire. Questo comporta un'interpretazione e applicazione diversa per ogni paese.

È interessante notare come il tema della giustizia riparativa venga introdotto soprattutto nelle direttive che portano avanti il bisogno di maggiore tutela e attenzione verso la parte lesa, e nelle direttive che si occupano delle risoluzioni di problemi quali il sovraffollamento delle carceri, fattori che indicano le esigenze da cui nasce questo nuovo paradigma.

Si riporta di seguito un excursus riassuntivo^{17,18}:

- Il primo segnale di attenzione verso le vittime è contenuto nella *Raccomandazione concernente la partecipazione della società alla politica criminale* del 1983, dove tra le indicazioni di politiche orientate alla prevenzione del crimine vengono suggerite forme di aiuto alle vittime, oltre che alla promozione di misure sostitutive delle pene detentive come il reinserimento sociale dei delinquenti. Viene, inoltre, ribadita l'importanza della partecipazione di tutta la società per il perseguimento degli obiettivi.

- Nel 1987 viene emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa La *Raccomandazione concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione* che raccomanda agli Stati membri di applicare le misure necessarie a evitare la vittimizzazione secondaria, sottolineando come la giustizia penale non sia sufficiente. In questa raccomandazione si invita a istituire spazi per la mediazione tra reo e vittima.

- La *Risoluzione sulla "Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative"* (Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28/07/1998) prende atto del sovraffollamento delle carceri e

¹⁷M. Giuffrida, *Giustizia riparativa e mediazione penale: le disposizioni comunitarie e internazionali (dall'articolo "Verso la giustizia riparativa", in Mediores - Semestrale sulla mediazione, n. 3/2004)*, www.giustizia.it

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=4_48&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31317

¹⁸G. Lodigiani, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in G. Mannozi, G. Lodigiani (a cura di) *Giustizia riparativa*, Il Mulino, Bologna, 2015, pag. 24-26

della difficoltà del lavoro degli operatori, raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non detentive e a soluzioni dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione, l'accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi di reintegrazione economica in favore della vittima.

- *La Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale* (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999) invita gli Stati membri a considerare, nell'ambito dei rispettivi sistemi giuridici, lo sviluppo di procedure che promuovano una cultura favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa. In particolare sostiene che la mediazione e altre forme di giustizia riparativa possono risolvere piccole dispute e reati.

- *La Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia* (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10-17 aprile 2000) e la rispettiva *Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo* (Assemblea generale delle Nazioni Unite - n. 55/59 del 04/12/2000), impegna gli Stati membri alla promozione del principio di legalità ed al potenziamento del sistema di giustizia penale. Alcuni punti della dichiarazione trattano specificatamente la definizione di impegni verso l'introduzione di "adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice".

L'art. 28 in particolare, recita "Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti".

- *La risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale* (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002) sostiene che la giustizia riparativa va considerata come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che rispetta la dignità di ciascuno e l'eguaglianza di tutti, favorisce la possibilità per le vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, e permette ai colpevoli di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a

comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della delinquenza.

- La *Direttiva dell'Unione Europea 2012/29 UE* istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ed è la normativa più recente. Abbiamo analizzato nelle prime pagine la definizione riportata.

In questa direttiva viene dato ampio riconoscimento ai programmi di giustizia riparativa.

Viene ribadito che gli interventi devono volgersi al totale interesse della vittima, non portare a vittimizzazione secondaria. Vengono elencati inoltre i possibili percorsi di giustizia riparativa, tra cui la mediazione reo-vittima, i gruppi parentali e i consigli commisurativi.

2.1 Esperienze Europee. Belgio e Finlandia

Nei primi anni di sperimentazione, la giustizia riparativa si è espressa attraverso iniziative locali, senza il supporto di basi normative o investimenti istituzionali.

Tra gli anni '80 e '90, però, come abbiamo visto, sorge l'esigenza di creare un riconoscimento normativo di questa pratica. In Europa i primi paesi a sperimentarla sono Inghilterra e Francia.

Le prime normative nazionali vengono introdotte negli anni '90 e soprattutto in campo di giustizia minorile. La Norvegia nel 1991 possiede già una legge sulla mediazione che la prevede come istituzione permanente nel procedimento penale. Mentre la Germania inizia le prime sperimentazioni nel 1985 ed introduce nel procedimento penale minorile la giustizia riparativa come *diversion* (fuoriuscita precoce dal processo) fin dal 1990.

In particolare è interessante analizzare i casi di Belgio e Finlandia.

Belgio

Il caso del Belgio è particolarmente significativo perché, a differenza degli altri paesi europei, le pratiche di giustizia riparativa vengono da subito previste non solo per i minori ma anche per i maggiorenni e le prime esperienze vengono attuate all'interno del carcere.

Nel 1991 iniziano i primi progetti pilota di mediazione penale con lo scopo di dare una risposta più rapida al reato, offrire una maggiore attenzione alle vittime e rafforzare la fiducia della collettività nei confronti della giustizia.¹⁹

La prima legge in materia viene emanata nel 1994, dove il procedimento di mediazione penale tra gli adulti, che abbiano una pena non superiore ai due anni, viene previsto come *diversion*, ovvero, si ha la possibilità dell'estinzione della pena se si partecipa ad un processo di giustizia riparativa e si raggiunge un esito positivo. Si rinuncia all'azione penale se l'autore di reato seguirà un percorso di riparazione, lo svolgimento di un lavoro a favore della comunità o a condizione del risarcimento del danno (ottenuto anche attraverso la mediazione reo-vittima).

Questo procedimento ha avuto buoni riscontri, tanto che l'ultima legge emanata, il 22 giugno 2005²⁰, prevede che la mediazione possa essere fruibile in ogni fase del processo. Si tratta, infatti, di un procedimento parallelo e indipendente rispetto a quello penale.

Un aspetto, inoltre, del tutto unico della situazione Belga, è la mediazione detentiva.

Nel 1992 l'Università cattolica di Lovaino lancia un progetto per sperimentare la mediazione per i reati più gravi, all'interno degli istituti penali. Il progetto ha risultati talmente positivi, che nel 2000 viene esteso a tutte le prigioni del Belgio, dove viene istituito, per ognuna di esse, un responsabile della giustizia riparativa. Il compito di queste figure è quello di individuare i bisogni all'interno del carcere e cercare le soluzioni attraverso un approccio riparativo.

Dal 2008 i responsabili della giustizia riparativa sono integrati nel personale degli istituti penitenziari come vere e proprie figure istituzionali.

Finlandia

È interessante riportare l'esempio della Finlandia poiché sono disponibili dati molto significativi che certificano la presenza importante di questa pratica. I dati risalgono al 2010 e sono stati resi pubblici in occasione della Conferenza internazionale di Greifswald (Germania) il 4 e 5 maggio 2012.

¹⁹ A. Ceretti, F. Di Cio, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

²⁰ Bouchard M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, *Questione Giustizia* 2/2015

Le mediazioni in Finlandia nel 2010 sono state circa 8.000 di cui l'82% sono state concluse con esito positivo.

L'applicazione così ampia della giustizia riparativa, è dovuta ad una solida base sociale e culturale che ha accolto una diversa applicazione di giustizia, non finalizzata alla punizione ed alla pena, ma alla rieducazione e reinserimento dei soggetti devianti.

Le riforme carcerarie in Finlandia sono iniziate dopo la seconda guerra mondiale, a causa dell'esigenza di ridurre il numero di carcerati rispetto agli abitanti che allora arrivava a 300 detenuti su 100.000.

La struttura delle carceri finlandesi è molto distante dall'idea comune di carcere. L'obiettivo è la reintegrazione e la rieducazione del condannato. Sono proposte svariate attività e le celle non possono essere definite tali: i detenuti non sono infatti chiusi a chiave, le camere sono aperte e assolutamente rispettose dei bisogni e dell'autonomia di ognuno.

Questo è stato possibile grazie a un vasto progetto di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione.

Oggi, in Finlandia, la mediazione penale viene essenzialmente impiegata come strumento di *diversion* e può essere attivata fin dalla fase delle indagini. Ne vengono esclusi solo i reati a base violenta.

3. NORMATIVA ITALIANA

Al di fuori degli ambiti specialistici, la giustizia riparativa risulta una grande sconosciuta in Italia. Nella maggior parte dei casi, persino gli operatori di giustizia non ne hanno un'idea precisa.

Nella normativa italiana non è presente nessun riferimento esplicito alla giustizia riparativa, ma alcune leggi contengono possibili canali di ingresso della mediazione nel sistema penale. Esse riguardano principalmente la giustizia minorile.

Nonostante in Europa l'Italia risulta dunque tra i paesi con meno materiale giuridico a riguardo, vi è un'alta potenzialità operativa e un'attenzione scientifica crescente.

Un primo accenno alla mediazione vittima-reo, si trova nell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*". Qui compare l'indicazione per cui nell'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidato deve adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato.

La normativa che permette ampia applicazione della giustizia riparativa nel campo della giustizia minorile, è il D.p.r. 448 del 22 settembre 1988 "*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*" dove nell'articolo 28 viene introdotta la possibilità della sospensione del processo e dell'applicazione della *messa alla prova*.

La messa alla prova prevede la sospensione del processo e l'affidamento del minore ai servizi sociali con il fine di avviare un percorso personalizzato di reinserimento sociale e con la possibilità di attuare una "conciliazione del minorenne con la persona offesa"²¹.

Nel 2014 le disposizioni per la messa alla prova vengono ulteriormente arricchite con la Legge n. 67 per cui, la messa alla prova, può essere richiesta anche per i procedimenti di reati di media gravità. Vengono, inoltre, previste "le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le *condotte riparatorie* e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale"²². L'esito positivo del procedimento estingue il reato.

²¹ D.p.r. 448 del 22 settembre 1988 "*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*"

²² Articolo 464bis del Codice di Procedura Penale

Per quanto riguarda la normativa nella giustizia ordinaria degli adulti, l'unico spazio, per ora, dedicato alla mediazione penale, si colloca nella legge che attribuisce al Giudice di Pace alcune competenze penali.

Nel decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 vengono attribuite al Giudice di Pace alcune competenze penali per reati di conflittualità minore (ingiurie, diffamazioni, danneggiamenti, minacce, lesioni personali). Lo spazio in cui si può inserire un intervento di giustizia riparativo viene aperto dal comma 5 dell'articolo 29 che prevede: "In caso di *conciliazione* è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione."²³

Queste risultano le attuali normative in materia presenti in Italia. Si noti come non venga mai specificata la procedura di giustizia riparativa, ma esistano semplicemente degli spazi dove, se vi è una volontà degli operatori territoriali specializzati, si può inserire questo processo.

Il vantaggio di questa lenta integrazione del processo di giustizia riparativa potrebbe essere quello di preparare la coscienza sociale a un modello di gestione dei conflitti completamente distante dall'attuale idea di giustizia retributiva e punitiva.

Tavolo 13 degli Stati Generali dell'esecuzione penale

La giustizia riparativa è, comunque, un tema di discussione sempre più presente nei dibattiti su pena, carcere e misure alternative. Nel 2015, l'attuale Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha convocato gli Stati Generali dell'esecuzione penale. Sono stati chiamati duecento esperti del sistema sanzionatorio, del carcere e delle misure alternative di detenzione. In diciotto tavoli di lavoro, con una tematica differente per ognuno, hanno elaborato proposte utili alla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il Tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale, è stato dedicato alla *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*.

Riporta il Ministero della Giustizia a riguardo:

“Il Tavolo è istituito per allineare le esperienze di *Restorative Justice* (RJ) sviluppate in Italia a quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei, tenendo quale punto di orientamento i principi e le disposizioni contenuti nella Direttiva 2012/29/UE – secondo cui ai programmi di RJ si deve ricorrere soltanto nell'interesse della vittima, oltre che col suo consenso libero, informato e sempre revocabile.

²³ Articolo 29, comma 5 del Decreto Legislativo del 28 agosto 2000 n. 274

La letteratura in materia evidenzia che la responsabilità, ogni volta che si parla di giustizia riparativa, non ha più (sol)tanto a che fare con l'essere “responsabili di” qualcosa, ma è intesa come un percorso attivo che conduce i soggetti in conflitto a essere “responsabili verso” (a rispondere l’uno verso l’altro). Coerentemente, i programmi di RJ, in Europa e altrove, convergono nel chiedere all’autore di reato di attivarsi per promuovere concrete attività riparative nei confronti della vittima e della sua comunità di appartenenza, lungo un percorso che deve condurlo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, nonché a riconoscere e a elaborare la propria responsabilità.”²⁴

Le proposte portate dal Tavolo 13 sono:

- Suggestire al legislatore di prendere visione di esperienze europee rilevanti per qualità normativa e prassi applicativa (modello tedesco, belga e francese)
- Suggestire al legislatore di affrontare il profilo definitorio della giustizia riparativa e di indicare espressamente le caratteristiche qualitative indefettibili dei relativi programmi
- Implementare la giustizia riparativa non solo nella fase esecutiva della pena ma anche nella fase delle indagini, quale tecnica di *diversion*, e in quella di cognizione
- Riformare la legge di ordinamento penitenziario includendo la previsione della giustizia riparativa e l’ipotesi di avviare percorsi di mediazione in carcere
- Promuovere la formazione e l’aggiornamento in materia di giustizia riparativa e mediazione penale dei magistrati, degli avvocati e del personale penitenziario
- Promuovere la cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito universitario, scolastico e attraverso la sensibilizzazione della collettività circa i benefici (tra cui il contenimento dei tassi di recidiva e la prevenzione della criminalità)

Conclusasi l’esperienza degli Stati Generali sul sistema penale e l’esecuzione della pena, il Ministro Orlando ed il Coordinatore nazionale Prof. Giostra mostrano grandi aperture alla giustizia riparativa.

È dunque molto probabile che all’interno della proposta di legge sull’esecuzione penale sarà presente uno spazio dedicato a questo nuovo paradigma di giustizia.

²⁴ Stati Generali dell’esecuzione penale, *Tavolo 13- Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime di reato*, 5 febbraio 2016
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_13.wp?previousPage=mg_2_19_1

3.1 Esperienze in Italia: *Il Libro dell'Incontro*

Non avendo l'Italia riferimenti normativi specifici sulla giustizia riparativa, le esperienze e le organizzazioni, che si occupano di applicare questo paradigma, sono attivi nei comuni e nei territori dove è presente una realtà di studiosi ed esperti desiderosi di applicarla.

Troviamo particolarmente attivi i comuni di Torino, Bari, Palermo e Milano.

Il terzo capitolo si dedica in particolare ad un approfondimento sull'Ufficio di Giustizia Riparativa del Comune di Milano.

Ci interessa qui però, riportare una recente esperienza di giustizia riparativa molto significativa.

Si tratta del percorso di mediazione avvenuto tra responsabili e vittime del terrorismo italiano degli anni '70. Da questo percorso è nato un libro nel 2015: *Il Libro dell'Incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato, i tre mediatori che hanno condotto questo incontro.

Il percorso di giustizia riparativa è durato 7 anni, dal 2007 al 2014, e si è concluso con la pubblicazione del libro come testimone dell'esperienza e di un incontro che ha un grande significato per la storia italiana.

Questo percorso ha coinvolto i protagonisti di un periodo di grande tensione e terrore per la intera popolazione italiana, porta con sé, pertanto, un grande peso e un valore molto forte. La decisione di raccontare questa esperienza in un libro ha proprio il significato e l'intento di coinvolgere chiunque sia interessato a leggerlo.

L'esperienza prende ispirazione dai Comitati di Verità e Conciliazione sud africani, a cui si fa più volte riferimento nei capitoli teorici del testo. Questo riferimento non riguarda tanto la modalità di incontro, ma proprio la valenza sociale di tale incontro.

I responsabili che hanno partecipato al percorso riparativo sono principalmente ex attivisti delle Brigate Rosse che hanno già scontato la pena detentiva. L'esigenza che ha spinto quindi ad essere coinvolti in un percorso tale gli 'Ex' (come vengono chiamati nel libro) non è tanto la volontà di ricevere sconti sulla pena, ma proprio quella di riparare. È evidente appunto come si senta il bisogno di una riparazione, di un 'fare qualcosa' per quello che si è commesso e che non viene esaurito dallo sconto della pena detentiva

L'intento di questa esperienza, è quello di riconciliarsi con un periodo storico che ha sconvolto tante vite e che ha coinvolto tutta la società civile in anni di paura. Per la forte

presenza della intera società in reati del genere, tra i partecipanti del percorso vi è anche un gruppo che rappresenta proprio la collettività. Nel libro sono chiamati: i Primi Terzi.

Tra i partecipanti vi sono inoltre i Garanti, che hanno il compito di supervisionare lo svolgimento della mediazione (tra loro troviamo Gherardo Colombo e Vittorio Onida).

Infine vi partecipano i cosiddetti Testimoni che rappresentano le persone che sono state indirettamente coinvolte come vittime di queste vicende, ed esempio i figli dei responsabili.

La sua forza, e in parte anche la sua criticità, sta nel grande coinvolgimento comune per una storia vissuta da chiunque abbia vissuto in quegli anni.

Questa particolare mediazione non può giungere ad un esito positivo o negativo, ha una grande valenza emotiva e simbolica. Nel libro comunque non si entra mai direttamente nel merito del confronto ma vengono riportate alcune ‘voci’ dei partecipanti che hanno un grande impatto e testimoniano la forte emotività nel Gruppo.

Gli incontri si sono realizzati nell’arco di sette anni in cui tutti i partecipanti hanno condiviso anche settimane intere vivendo insieme. Anche solo un tale risultato ha un valore molto forte dal punto di vista simbolico ed emotivo.

Riporto una testimonianza tratta dal libro di Agnese Moro, che ha partecipato al percorso:

“Volevo essere certa di non aver dimenticato, di non aver annacquato il passato e quello che è successo a mio padre. Così ho riletto il referto dell’autopsia, perché è quel corpo –sono quei corpi- l’unico fatto inequivocabile, e, in maniera scarna e definitiva la nostra realtà. [...] Ho ricordato anche la feritina a mezza luna, lì dove gli mancava un pezzetto di pollice portato via da una pallottola, ma anche il suo volto assolutamente sereno. Ho pensato a qualche altra cosa che mi ha ferita, come l’inutile cattiveria di averci privato delle sue parole di addio per dodici anni, anni nei quali, nelle nostre vite è successo di tutto. Dopo queste letture e dopo questi ricordi sono stata davvero sicura di non aver annacquato nulla; che il mio cammino verso di voi –come il vostro verso di noi- è stato fatto senza semplificare, e senza mettere niente tra parentesi.”²⁵

²⁵ Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C. (a cura di), *Il Libro dell’Incontro*, Il Saggiatore, Milano 2015 p 161

CAPITOLO 3

CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E PER LA MEDIAZIONE PENALE DEL COMUNE DI MILANO

1. UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE DEL COMUNE DI MILANO

Nel 1998 nasce l'Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Milano. Nasce con la firma del Protocollo di intesa tra il Ministero di Grazie e Giustizia (C.G.M.), la Regione Lombardia, l'Assessorato all'Educazione del Comune di Milano, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo, l'Asl e il Patrocinio del Tribunale per i Minorenni.

Il Progetto per l'istituzione di un Ufficio di mediazione penale minorile presso il Tribunale per i minorenni di Milano, era nato nel 1996 da un gruppo di sette promotori, studiosi e operatori esperti di giustizia minorile. L'esperienza da cui prende spunto è quella del Comune di Torino, primo centro ad istituire un ufficio di mediazione penale minorile nel 1995. Nei due anni che precedono l'apertura del centro, vengono svolte attività formative teoriche e pratiche in cui si individuano le finalità, i principi e gli spazi normativi più idonei.

Il gruppo dei mediatori ha svolto, inoltre, un corso di formazione al Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi, con la guida di Jacqueline Marineau che promuove un modello di mediazione umanistica (ovvero una mediazione che pone al centro la persona ed i suoi valori più profondi, quelli che vengono feriti dal conflitto, ed opera affinché emergano e vengano conosciuti e ri-conosciuti anche dall'altro confliggente). I mediatori svolgono, comunque, una formazione continua.

Nel 2016 l'Ufficio di Mediazione Penale amplia le proprie competenze divenendo Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale; conta al proprio interno mediatori esperti del Comune di Milano e del Ministero di Giustizia, partecipano poi un numero variabile di volontari e tirocinanti e soggetti del privato sociale in forza di finanziamenti o progettazioni specifiche.²⁶

L'Ufficio è situato al di fuori del Tribunale per i minorenni proprio con lo scopo di

²⁶ I riferimenti di questo capitolo sono il sito del Comune di Milano www.comunedimilano.it e la ricerca di Nastassya Imperiale, *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, del 2007 riportata sul sito di *L'Altro Diritto, centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/imperial/cap4.htm>

evidenziare la sua caratteristica di autonomia e neutralità sottolineando la dimensione di confidenzialità che prefigura un incontro di mediazione. La sede si trova presso il S.E.A.D. Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà del Comune di Milano (dal 2017 S.E.A.)²⁷ e per questo motivo, è collocato in una rete di differenti approcci alla devianza minorile e alla vittimologia, grazie proprio alle diverse competenze sia dei componenti del gruppo che degli educatori presenti nella sede. Vi è dunque un'attenzione globale per tutti gli aspetti educativi, giuridici, psicologici e sociali del minore.²⁸

Il progetto si rivolge sia ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni che abbiano commesso un reato, sia alle vittime.

Tra gli obiettivi ci sono:

- Riduzione del conflitto attraverso lo strumento della mediazione
- Evitare la crescita dell'insicurezza urbana
- Fuoriuscita veloce dell'autore di reato dal circuito penale, responsabilizzazione del danno causato e possibilità di riparare
- Attenzione alla vittima, fornendo uno spazio di ascolto e la possibilità di elaborazione del vissuto

Viene specificato inoltre che: la mediazione è consensuale, gratuita e confidenziale, si svolge fuori dal processo e alla presenza di personale esperto.

Oltre ai percorsi con i minori, l'Ufficio ha stretta collaborazione con gli istituti penitenziari di Pavia, Voghera e Bollate. In questo caso si occupa di adulti in esecutiva penale che hanno richiesto un percorso di mediazione.

Il percorso di Mediazione Penale:

La mediazione si attiva su mandato dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale dei Minori.

Si inserisce nelle disposizioni di sospensione del processo e messa alla prova dell'Articolo 28 D.P.R. 448/88. L'esito può essere: sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (Art. 27); sospensione del processo e messa alla prova (Art. 28); perdono giudiziale (Art. 169 c.p.); remissione della querela (Art. 555 c.p.p.).

Le condizioni perché la mediazione sia attuabile sono la non estraneità dei fatti emersa dalle

²⁷ S.e.a.d. Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà, Via Pastrengo 9. Milano

²⁸ A. Ceretti, F. Di Ciò, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

dichiarazioni del minore e il consenso del minore e dei suoi familiari a partecipare.

Viene rispettato il principio di non colpevolezza (Art. 14 Raccomandazione 19(99) del Consiglio d'Europa) per cui "la partecipazione alla mediazione non deve essere utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nel procedimento giudiziario".

L'incontro è protetto da confidenzialità e per questo è vietata qualsiasi forma di diffusione (salvo con l'accordo dei partecipanti).

Le dichiarazioni delle parti rese in mediazione sono inutilizzabili nel giudizio e i contenuti delle mediazioni non sono equiparabili alle indagini sociali, ma le integrano. È molto importante inoltre prestare attenzione alle disparità evidenti tra le parti come l'età, maturità e capacità intellettuale.

I mediatori hanno il ruolo di facilitatori della comunicazione oltre che di garanti delle regole per un dialogo rispettoso.²⁹

Le fasi del percorso di mediazione:

- Il magistrato raccoglie il consenso del minore e dei suoi genitori durante l'interrogatorio o l'Udienza. L'autorità giudiziaria invia la segnalazione all'Ufficio di mediazione penale milanese. L'invio avviene a condizione dell'ammissione di responsabilità dell'indagato.

- L'equipe che prende in carico ogni caso, è composta da almeno tre mediatori di cui uno è nominato responsabile del caso, per cui seguirà il caso dall'apertura alla conclusione. Il responsabile si occupa del primo contatto, dove il minore, i genitori e gli avvocati del minore e della parte lesa vengono invitati all'incontro preliminare.

- Vengono contattati dai mediatori il minore di reato, gli avvocati, i genitori e la vittima. Le parti vengono così invitate a partecipare alla mediazione. È molto importante, da parte dei mediatori, spiegare con chiarezza cos'è la mediazione, come vi si accede, a cosa serve e qual è il ruolo del mediatore. È una fase molto delicata in cui il mediatore deve avere la capacità di ascoltare ed accogliere i sentimenti portati dalle parti, soprattutto da parte della vittima che può essere restia, impaurita ed ostile all'idea dell'incontro del reo e per questo è cruciale ricordare che il servizio offerto sia pensato come luogo privilegiato per dare uno spazio alle

²⁹ Manuale 2014 a cura dei mediatori del Centro per la Mediazione di Milano

angosce di chi ha subito un reato.³⁰

Qualora la vittima o l'autore di reato non siano disponibili ad incontrare l'altra parte, ma manifestano tuttavia un'apertura nel ricevere comunicazioni scritte da parte dell'altro o che comunque il mediatore riferisca determinati contenuti, il mediatore potrà valutare se condurre un *intervento indiretto* di mediazione.

In caso invece la vittima non sia disponibile o sia impossibilitata a partecipare, si può ricorrere alla *mediazione con vittima a-specifica*. Viene dunque realizzata una mediazione tra il reo e una vittima di un reato analogo a quello da lui commesso, le quali parti avranno la possibilità di avere un confronto e arrivare anche a una riparazione. (Esistono anche mediazioni con reo a-specifico).

La mediazione può anche risultare ineffettuabile nel caso la valutazione effettuata dai mediatori risulti negativa, e cioè che la mediazione non abbia le basi perché possa essere realizzata o nel caso si abbia la percezione che possa arrecare un danno alla vittima.

- Due mediatori svolgono, separatamente, i due colloqui preliminari con la vittima ed il responsabile. Il colloquio preliminare rappresenta un momento importante a sé, a prescindere dalla possibilità di svolgere poi la mediazione. È un momento di ascolto del mediatore verso il vissuto e le emozioni delle due parti.

- Viene fissato con le due parti l'incontro. Il numero dei mediatori varierà a seconda della quantità dei partecipanti, il minimo è 3.

- L'incontro di mediazione. L'incontro si apre con una fase di accoglienza in cui il mediatore spiega il suo ruolo, specifica che non è un giudice e che non sarà lui a dare una soluzione. Spiega le regole, che tutti devono condividere nel corso dell'incontro, sulla comunicazione, sul rispetto dell'altro e sulla possibilità di narrare in libertà il proprio vissuto e il proprio punto di vista.

Le due parti hanno quindi un momento dedicato in cui esporre senza interruzioni la propria versione del fatto e le proprie emozioni.

Conclusosi questo passaggio, uno dei mediatori riporta in sintesi ciò che è stato comunicato e

³⁰ A. Ceretti, F. Di Cio, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

le emozioni che sono uscite dal racconto di ognuno.

Nella seconda parte dell'incontro c'è la possibilità di un confronto tra le due parti che possono quindi rivolgersi domande e osservazioni e soprattutto ascoltare il vissuto emozionale altrui. Il mediatore ha qui proprio il ruolo di far emergere i sentimenti delle due parti così che possano ascoltarsi e riconoscere l'altro.

L'ultima fase è infine dedicata alla eventuale scelta di una riparazione che sia concordata tra tutti.

- L'analisi dell'esito della mediazione. L'esito può rilevarsi positivo, negativo o incerto.

La valutazione spetta all'equipe dei mediatori e viene discussa anche con le parti. Esistono degli indicatori comuni di riferimento specificati nella tabella 1, prendendo però sempre in considerazione le particolarità di ogni caso. Esistono dunque elementi rinunciabili e irrinunciabili:

<u>INDICATORI IRRINUNCIABILI</u>	<u>INDICATORI RINUNCIABILI</u>
<ul style="list-style-type: none">○ Chiara percezione del mediatore che le parti hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri sentimenti○ Chiara percezione del mediatore che le parti sono giunte a una diversa visione l'uno dell'altro, a un riconoscimento reciproco, a un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente a una riappacificazione)○ Chiara percezione del mediatore di un cambiamento tra le parti rispetto alle modalità di comunicazione○ Raggiungimento di una riparazione simbolica e/o materiale	<ul style="list-style-type: none">○ Le parti sono giunte a una ricostruzione condivisa dell'episodio○ Nei casi a querela di parte, si è verificata la remissione della querela

Tabella 1- Manuale dei mediatori del Centro 2014

Quando non sono raggiunti tutti gli indicatori irrinunciabili, l'esito è negativo.

L'esito della mediazione è incerto quando i mediatori e le parti concordano che non sono stati raggiunti tutti gli indicatori, ma solo alcuni. Oppure se le parti chiedono di poter verificare la riuscita effettiva dell'incontro nel tempo.

- La riparazione: secondo le Nazioni Unite "il risultato di giustizia riparativa include risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti e di realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole".

Il Centro per la Mediazione Penale del Comune di Milano distingue due forme: l'accordo riparativo simbolico in senso stretto e l'accordo risarcitorio.

L'accordo riparativo simbolico in senso stretto si riferisce ad ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione tra le parti e capace di testimoniare il cambiamento del clima nel rapporto tra i soggetti. Non è necessario che assuma forme strettamente connesse al tipo di reato commesso, ma deve testimoniare il riconoscimento reciproco delle parti.


Gli esempi più comuni sono: le scuse, dei gesti di riconciliazione, la proposta di condividere tempi e spazi, la definizione di regole condivise per la convivenza, giornate di attività socialmente utile, offerta economica di modico valore (in questi casi i mediatori avranno aiutato a raggiungere una cifra anche senza la presenza degli avvocati) o ritiro della querela.

L'accordo risarcitorio è stato previsto solo in alcuni casi residuali, poiché il risarcimento monetario dei danni subiti non è previsto nel diritto minorile dove le persone offese non possono costituirsi parte civile. Tuttavia, quando le parti hanno esplicitamente espresso la necessità di un supporto del Centro di Mediazione per stabilire un risarcimento, i mediatori sono intervenuti come accompagnatori della ricerca di un accordo condiviso.

- Comunicazione dell'esito al giudice. Il percorso si conclude con la comunicazione degli esiti al giudice attraverso un sintetico resoconto che indichi gli indicatori raggiunti (vedi tabella 1 pag. 31) senza entrare però nel merito dei contenuti della mediazione.

Riporto lo schema riassuntivo del percorso della mediazione del Comune di Milano presente nel Manuale 2014 del Centro stilato dai mediatori:

IL PERCORSO DI MEDIAZIONE



Il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano, presenta altri due percorsi di giustizia riparativa oltre a quello della mediazione penale. Il primo si occupa di un progetto rivolto a Writers, mentre il secondo riguarda la creazione di un gruppo di confronto e riflessione con gli autori di reato.

2. IL PROGETTO WRITERS

Il progetto Writers si indirizza agli autori di reati quali imbrattamento, deturpamento e danneggiamento della cosa pubblica. In questi tipi di reato, la ‘vittima’ colpita è la collettività nel suo insieme e per questo motivo non è ovviamente possibile un percorso di mediazione. Lo scopo di questo progetto è dunque quello di fare un percorso di responsabilizzazione e riparazione del danno.

Ai Writers viene data la possibilità di riparare al danno, non attraverso il risarcimento monetario della multa, ma attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili che vadano a riparare il danno proprio con la collettività colpita e quindi, in questo caso, il Comune di Milano. Come abbiamo esplicitato nella definizione nel primo capitolo, ciò che rende un’attività socialmente utile un atto di giustizia riparativa, è il percorso di consapevolezza del reo e della collettività. L’Ente Locale da cui il Writer presterà servizio, rappresenterà così la collettività nel suo insieme che è stata ferita e offesa dal reato commesso e che diventa fautrice e destinataria al tempo stesso del atto riparativo. L’impegno riparativo del Writer assume il significato di riconoscimento del danno causato, di responsabilizzazione e di presa di consapevolezza.³¹

Ai Writers che arrivano in giudizio viene data la possibilità di riparare al danno causato al Comune con un progetto riparativo presso un servizio comunale.

L’avvocatura Comunale avvia quindi una segnalazione dell’imputato che svolgerà un colloquio iniziale dove verrà valutata la volontà di svolgere tale azione riparativa, si lavorerà sull’importanza della responsabilità e sulla riparazione. Vengono quindi raccolte le competenze e le caratteristiche del soggetto così da poter individuare il servizio più idoneo dove poter svolgere l’attività. Una volta trovata l’attività più adatta, si stipula il contratto con il responsabile del servizio dove verranno stabilite le attività e le ore previste.

I servizi che collaborano con questo progetto vanno da aiuto anziani o disabili a centri

³¹ Sito del Comune di Milano

educativi, dove i Writers svolgono attività manuali di pulizia, manutenzione e decorazione affiancando però anche le attività con l'utenza. La particolarità di lavorare nel sociale è quella di creare così una consapevolezza maggiore di che cos'è la collettività, ha una valenza educativa ed anche integrativa verso realtà molte volte sconosciute.

L'attività è monitorata da educatori e continui contatti con il Writer. Finito il percorso è previsto un colloquio finale per la verifica della avvenuta riparazione. Viene redatto un esito che verrà poi inviato all'Avvocatura Comunale.

3. FOCUS GROUP SULL'ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

Da alcuni anni, sempre nella sede del S.e.a.d. del Comune di Milano, sono stati avviati i 'Focus Group sulle Attività di Utilità Sociale'. Sono incontri periodici rivolti ai minori coinvolti nei vari progetti del centro e si pongono l'obiettivo di fornire uno spazio di riflessione collettiva su Attività di Utilità Sociale. Gli incontri sono quattro e vi partecipano educatori e minori indirizzati dai Servizi Sociali o in carico agli educatori del centro o proveniente dalla mediazione sia nel caso la vittima abbia rifiutato l'incontro di mediazione, sia nel caso il minore sia disposto a continuare un percorso di consapevolezza e confronto. Al terzo incontro, poi, partecipano anche alcuni mediatori.

L'obiettivo del Focus Group è quello di approfondire e problematizzare l'esperienza riparativa svolta individualmente dai ragazzi. Il confronto tra pari in un contesto collettivo ha il valore di fornire uno spazio dove esprimere in libertà il proprio pensiero ed avere un confronto con persone che hanno vissuto un'esperienza simile. Si lavora molto sulla consapevolezza, la responsabilizzazione e sui concetti di giustizia, reato e vittima.

I gruppi sono eterogenei ed ognuno rappresenta un'esperienza a sé, si raggiungono sempre livelli di profondità diversi da gruppo a gruppo. Il minimo dei partecipanti è sei ed il massimo dieci.

Il progetto è ancora in divenire poiché è nato da pochi anni e si sta ancora sperimentando, per questo motivo alla fine del ciclo di incontri viene fornito ai partecipanti un questionario anonimo così da avere un riscontro e poter lavorare su possibili miglioramenti.

È molto interessante come, nonostante rientri nelle esperienze di giustizia riparativa, la vittima non sia fisicamente presente. Il Focus Group lavora invece sulla consapevolezza e il percorso del responsabile, portando così avanti un progetto di prevenzione, fondamentale soprattutto nel campo della giustizia minorile.

CONCLUSIONE

Grazie all'esperienza di Servizio Civile che sto svolgendo presso il S.e.a.d. del Comune di Milano, ho potuto seguire la formazione "*MEDIANDO: Percorsi di mediazione e riparazione*" 285 VI piano 2016/2017 e conoscere la realtà del Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione del Comune di Milano. Mi sono potuta confrontare con alcuni mediatori del centro tra cui Federica Brunelli, una delle promotrici del gruppo milanese e una degli studiosi ed esperti che hanno partecipato al Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, e Luana De Stasio, mediatrice del Centro di Mediazione del Comune di Milano.

I limiti della giustizia riparativa che sono emersi da questi confronti, sono basati principalmente sulla scarsa cultura riparativa presente nel panorama italiano. Non vi è consapevolezza e non si conosce l'esistenza di questa pratica. Essendo un tema molto delicato e coinvolgente emotivamente è importante che non avvengano fraintendimenti.

È diffusa l'idea che tale processo possa sostituire la giustizia ordinaria o la pena, non è così. Questo è essenziale che sia chiarito e specificato, nella sua definizione la giustizia riparativa è un percorso possibile, complementare ma non alternativo alla giustizia ordinaria.

Si confonde inoltre spesso il concetto di giustizia riparativa con quello del perdono. Questo obiettivo non è invece previsto, il perdono è un atto molto personale che non equivale al compimento della giustizia e alla riparazione a cui si mira nei percorsi di mediazione.

Infine è importante non confondere la giustizia riparativa con i lavori di utilità sociale proposti in alternativa alla pena che di per sé, come abbiamo già sottolineato, non costituiscono atti riparativi.

La problematica maggiore è proprio la mancanza di una cultura in grado di sostenere e comprendere percorsi del genere. Si è ancora molto legati a un'idea di giustizia punitiva, lo dimostrano le condizioni delle nostre carceri e la poca attenzione a temi di rieducazione dei detenuti. Molto spesso si fa leva su sentimenti di paura per promuovere politiche di tolleranza zero che portano consenso e una soluzione alla devianza più rassicurante ed immediata.

La giustizia riparativa deve essere un procedimento del settore pubblico perché la giustizia non può essere esercitata da privati. I fondi investiti per tale pratica però sono scarsi e in Italia non vi è ancora un riconoscimento formale ed adeguato della figura del mediatore.

In una società dove non si è più abituati a riparare e si butta ciò che viene rotto, la giustizia riparativa promuove una cultura di restauro, riparazione, ascolto, riconoscimento e responsabilità.

BIBLIOGRAFIA

- Beccaria, C., *Dei delitti e delle pene*. Mondadori, Milano 1991
- Bertagna, G., Ceretti, A., Mazzucato, C. (a cura di), *Il libro dell'incontro*, Il Saggiatore, Milano 2015
- Ceretti A., Cronelli R., *Oltre la paura*, Feltrinelli, Milano 2013
- Corleone F., Pugiotto, A. (a cura di), *Il delitto della pena*, Ediesse, Roma 2012
- Flores M. (a cura di), *Verità senza vendetta. L'esperienza della commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione*, Manifestolibri srl, Roma 1999
- Foucault M., *Sorvegliare e Punire*. Einaudi, Torino 1976
- Galli D., *Mediazione e conflitti*, Carocci, Roma, 2013
- Gherardo C., *Il perdono responsabile*, Ponte alle Grazie, Milano 2011
- Hatzfeld J., *A colpi di machete*, Rcs libri, Milano, 2004
- Leiris, A., *Non avrete il mio odio*, Garzanti 2016
- Mannozi G., Lodigiani, G. A. (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna 2015
- Marchetti I., Mazzucato C., *La pena 'in castigo'*, Vita e pensiero, Milano, 2006
- Mazzucato C., *Consenso alle norme e prevenzione dei reati*, Aracne, Roma, 2005
- Morineau J., *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano 2004
- Rawls J., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1982
- Scamparro, F. (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Azzate 2001
- Scivoletto C. (a cura di), *Mediazione penale minorile*, Franco Angeli, Milano 2009
- Tobagi B., *Come mi batte forte il cuore*, Einaudi, Roma 2009

Presentazione del “Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto” di Giudo Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato, Radio Radicale, 19 gennaio 2017

Il perdono responsabile. Un nuovo modo di rendere giustizia, Radio Radicale, 30 maggio 2016

FILM

La seconda volta (1995), Mimmo Calopresti

Restorative Justice-Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa (2015), D. Tognocchi, Università dell’Insubria

In my country (2004), Jhon Boorman

One day after peace (2012), Erez Laufer, Miri Laufer